

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto, Prof. Marcello Rizzo, rivolge alla Giunta Regionale la seguente

INTERPELLANZA URGENTE

Premesso:

- che il Dott. Antonio Montesano, funzionario della 7 fascia funzionale, Segretario effettivo della Sezione Decentrata di Controllo di Lecce dal 15/12/1971 ed incaricato delle funzioni di Coordinatore dello stesso Ufficio dal 13/7/76, anzichè ottenere il riconoscimento, con effetto ex tunc (prassi seguita nella nomina di tutti i Coordinatori di Ufficio e di Settore), si è visto defenestrare con immotivati provvedimenti dall'uno e l'altro incarico;
- che a seguito di ricorso prodotto al T.A.R. della Puglia - Sezione di Lecce -, il Dr. Montesano, con decisione n. 175, pubblicata alla udienza del 7/7/79, ha ottenuto l'annullamento dei citati provvedimenti di defenestrazione dagli incarichi in considerazione;
- che, pur non essendo ancora pubblicata la predetta sentenza (la causa, comunque, era stata già ritenuta per la decisione dell'udienza dell'11/1/1979), la Giunta Regionale, con provvedimento n. 294 del 29/1/79, ha ancora una volta, defenestrato il dott. Montesano dall'incarico di Coordinatore del citato Ufficio, effettivamente sostituendolo, con decorrenza 1/4/1979, con altro funzionario;
- che, avverso tale ulteriore, illegittimo provvedimento, il dott. Montesano, in data 30/4/1979, ha prodotto altro ricorso al T.A.R. della Puglia - Sezione di Lecce, nel quale (il ricorso consta di ben 64 cartelle) vengono, tra l'altro, sollevate articolate eccezioni di illegittimità costituzionale della legge regionale 28/2/1977, n. 4, la quale, come è noto, ha consentito l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale in servizio nella posizione di comando alla data del 5/12/1976 (art. 1);

- che il T.A.R. - Sezione di Lecce, nella Camera di Consiglio del 7/6/79, in accoglimento dell'istanza del Dr. Montesano, ha sospeso la deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 29/1/79;
- che la Giunta Regionale, non paga del risultato, ha ritenuto di impugnare la predetta ordinanza al Consiglio di Stato, conferendo il mandato difensivo a ben due illustri Docenti universitari, comunque già incaricati della difesa della Regione nella procedura in corso dinanzi al Giudice di prima istanza;
- che, nonostante la vicenda presenti rilevanti elementi giudiziari a favore del Dr. Montesano (decisione n. 175/79 con condanna della Regione al pagamento delle spese processuali - e ciò per la prima volta in materia di pubblico impiego presso la Sezione di Lecce - e ordinanza di sospensione n. 160/79), i competenti Organi regionali, disattendendo l'obbligo di esecuzione dei citati giudicati, di cui agli artt. 87 e segg. del R.D. 17/8/1907, n. 642, non hanno ancora provveduto a ripristinare la situazione quo ante, riattribuendo al Dr. Montesano le funzioni illegittimamente sottrattegli,

Il sottoscritto interpellante:

atteso lo stato di precarietà e di incertezza in cui versano gli Uffici della Sezione Decentrata di Controllo di Lecce;

rilevato che la mancata esecuzione dei provvedimenti della Autorità Giudiziaria incide negativamente sulla legalità della azione amministrativa e sulla legittimità dei procedimenti amministrativi posti in essere nell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali della Provincia di Lecce (infatti, l'illegittima costituzione dell'Organo collegiale, per ingiustificata assenza del Segretario effettivo, travolge, sul piano della legittimità formale, tutti gli atti di controllo adottati dalla Sezione);

./..

dato atto che tale condizione operativa della Sezione di Controllo di Lecce ha dato luogo, recentemente, ad una vivace campagna di stampa, che ha esposto la Regione ed i suoi Uffici a critiche interessate e denigratorie;

rilevata, pertanto, la necessità, che, in esecuzione degli obblighi precisati, venga con urgenza ripristinata la posizione di diritto del Dr. Montesano anche al fine di non ingenerare, attraverso comportamenti omissivi, la convinzione che l'illegittimo esercizio del potere discrezionale da parte degli Organi della Regione non trova ostacolo nelle decisioni dei competenti Organi giurisdizionali;

attesa l'urgenza del caso;

C H I E D E

DI CONOSCERE I TEMPI BREVI entro i quali la Giunta Regionale intenda adottare i vincolati provvedimenti per l'esecuzione dei citati giudicati e per la definitiva eliminazione dell'evidenziata condizione di precarietà in cui la Sezione Decentrata di Controllo di Lecce è costretta a svolgere la propria azione amministrativa.

(prof. Marcello Rizzo)

